

DIZIONARIO

UNIVERSALE

OSSIA

REPERTORIO RAGIONATO

DI

GIURISPRUDENZA E QUESTIONI DI DIRITTO

DI MERLIN

ANTICO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE IN FRANCIA

Versione Italiana

DI UNA SOCIETÀ DI AVVOCATI SOTTO LA DIREZIONE

DELL' AVVOCATO

FILIPPO CARILLO

Prima Edizione Venezia

DISCONTRATA SUL TESTO ED ABBRICCHITA DI UNA GIUNTA RELATIVA A' CAMBIAMENTI
APPORTATI DALLE LEGGI CIVILI E PENALI ATTUALMENTE IN VIGORE
PRESSO TUTTI I REGNI E STATI ITALIANI

TOMO II



VENEZIA

PRESSO GIUSEPPE ANTONELLI ED.

TIP. PREMIATO DELLA MED. D'ORO

1834.



DIZIONARIO UNIVERSALE

OSSIA

REPERTORIO RAGIONATO

DI GIURISPRUDENZA E QUISTIONI DI DIRITTO

BAGLIVO

BACCELLIERE — BACHELIER. — *V. Università.*

BACCHETTA — BOULLNE. — Pena che su' vascelli s' infligge a' malfattori, e che consiste a farli correre due o tre volte tra due file degli uomini componenti l'equipaggio, ciascuno de' quali dà un colpo di gaschetta, o di corda di cui sono armati.

Questa pena vien dalla legge del 21 agosto 1790 allogata nella classe delle pene affittive.

Non poteva essa, secondo questa legge, tit. 2, art. 5, esser pronunziata che da un consiglio di giustizia o da un consiglio marziale.

Ma son seguiti due cambiamenti a questa legge.

1.° Col decreto imperiale del 5 germile anno 12, vien dichiarato che i marini disertori all' interno, saranno condannati alla Bacchetta da' consigli di guerra marittima speciali.

2.° Secondo l' articolo 21 del decreto imperiale del 22 luglio 1806, ogni altro delitto portante pena della Bacchetta, dev' esser giudicato, in tutt' i casi, da un consiglio di giustizia, giammai da un consiglio marziale.

V. gli art. Cala e Consiglio di giustizia.

* **BACIO alla bocca — BAISER** è la bouché. — In materia di fede e omaggio era un privilegio de' vassalli nobili di esser baciati alla bocca dal loro signore dominante; distinzione che non era accordata a' villici o plebei. *V. gli stabilimenti*

di S. Luigi del 1270, cap. 10; e lo *Speculum Durrandi*, lib. 4 de feudis, §. quoniam. — Loysel, nelle sue *istituzioni consuetudinarie*, tit. de' feudi, reg. 10, dice che in alcune contrade la donna che presta la fede e l' omaggio, non porge se non la mano; ma che la cortesia francese esige anche la bocca. — Molineo, sull' art. 3 della consuetudine di Parigi, nota che una vedova avendo offerto la fede e l' omaggio al di lei signore, le sue offerte furon giudicate valide, tutto che il signore facesse una forte altercazione per non aver ella precisamente offerto la bocca e le mani. (M. BOUCHER D' ARGIS, *padre.*) *

[[La fede ed omaggio vennero aboliti col regime feudale dall' art. 2 del tit. 1 della legge del 15 marzo 1790. *V. Omaggio e servizio, Fede ed omaggio, Omaggio, ec.*]]

* **BAGLIVO — BAILE, BAILLE o BAYLE, Ballius, Baylius.** — In alcune provincie, come nel Delfinato e nella Linguadoca, così chiamasi il giudice, che è il capo de' consoli o uffiziali municipali delle città e dei borghi.

Valbonay, nelle sue *memorie per servire alla storia del Delfinato*, discorso 5, cap. 2 e 7, distingue il Balio in latino *Baylius*, o *Ballius*, dal Bali, *Ballivus*, o *Bajulus*.

Il Balio era ed è stato sempre un uffiziale stabilito per render la giustizia in una certa estensione

di paese chiamata *Baliaggio*; in vece che la *bailye*, *Baylia*, *Bajula*, *Balia*, *Ballia*, significava precisamente una specie di tutela, custodia o amministrazione.

Questa parola fu indi presa, per ogni specie di amministrazione *quaevis rerum administratio*, dice Ducange; ed in quest'ultimo senso, avverte Valbonay, se ne è fatto uso unicamente in alcuni luoghi della provincia del Dellinato, per dinotarvi l'impiego di colui ch'era destinato alla riscossione dei diritti signorili, che in altri luoghi si chiamava *mistral*.

[Nel Bearn s'intendono per *Bagliovi* gli uffiziali che son membri essenziali della giurisdizione de' giurati. I decreti e le insinuazioni (1) la cui conoscenza appartiene esclusivamente a costoro sarebbero nulli, quando si tratti di beni ignobili, se non v'intervenisse un balio.

Queste non sono le sole funzioni che siffatti uffiziali disimpegnino: essi esercitano anche quelle di sergenti; ed a differenza de' *Bèguers*, che soli attitano nelle case nobili, son essi che istrumentano nelle case ignobili.

I signori che non hanno nel Bearn se non la bassa e media giustizia, nominano de' *Bagliovi* nelle loro giurisdizioni. Oltre le funzioni che loro son proprie in qualità di uffiziali di giustizia, e ch'essi esercitano congiuntamente co' giurati del signore, fanno le notificazioni delle sentenze pronunziate da questi ultimi, e sono altresì incaricati della percezione de' censi e de' canoni che son dovuti alla signoria.

In questa provincia la carica di *Bagliovo* è annuale, e non dipende dal signore di prorogarla al di là di tal termine. Il che fu dal parlamento di Navarra giudicato con molte decisioni.

Ne' domini che dipendono dalla corona, questi tali uffizii son dati in fitto. Il numero ne è stabilito da' regolamenti, ed è permesso agli aggiudicatarii di nominare nella estensione delle loro *bailies* un certo numero di luogotenenti. V. *Bèguers*.

Si dà pur anche talvolta il nome di *Bagliovi* ai sergenti, come può vedersi nello stile del parlamento di Tolosa, di Gabriel Cayron, lib. 1, tit. 2, pag. 27. In alcuni luoghi della giurisdizione dello stesso parlamento, chiamasi parimente *Bagliovo* il sindaco de' corpi e delle comunità di arti e mestieri. V. Cayron, *ivi*, pag. 24, 25 e 52. In alcune provincie si dà il nome di *Bagliovi* a' santesi. V. *Maréchal*, *trattato de' diritti onorifici*, tomo 1, cap. 1, pag. 432 della edizione del 1755. (M. BOUTCHER D'ARGIS padre.) *

[[I *Bagliovi* signorili furono soppressi colle giustizie signorili, dalle leggi de' 4 agosto 1789, 7 settembre 1790 e 13 aprile 1791.]]

(1) V. l'art. *Insinuazione*, §. 3.

QUISTIONI DI DIRITTO.

BAGNI PUBBLICI — BAINS PUBLICS. —

V. le quistioni di diritto, art. *Deposito necessario*.

BAILLI PORTATIF. V. *Legge portabile*.

* *BAILLISTRE*. Vecchio vocabolo di giurisprudenza, che ancora si adopra in qualche consuetudine, per dinotare tutore, custode, amministratore.

V. gl' istituti *consuetudinarii* di Loysel, e la consuetudine di Borgogna. (M. GUYOT.) *

* *BAILO*, *BALIAGGIO* — *BAILLI*, *BAILLIAGE*. — Chiamasi *Baillo* un uffiziale regio di spada; in nome di cui la giustizia si amministra nella estensione di un certo territorio. E chiamasi *Baliaggio* un tribunale composto di giudici, i quali rendono giustizia in nome del Baillo o col Baillo.

Si dà eziandio il nome di *Baliaggio* alla estensione del paese che è sotto la giurisdizione del Baillo (M. DAREAU.) *

[[I *Baili* e *Baliaggi* furon soppressi dalla legge del 7 settembre 1790. Oggi son suppliti da' tribunali civili di distretto. V. la legge del 27 ventoso anno 8.]]

* *BALENA* — *BALEINE*. — Pesce di mare grandissimo, la di cui pesca costituisce un oggetto considerevole di commercio.

L'art. 2 del lib. 7 del tit. 5 dell'ordinanza della marina, dichiara che le Balene, i porci e i vitelli marini, i tonni, i salfiatori, e gli altri pesci grossi, arrenati e trovati sulle spiagge del mare, debbon dividersi come cose derelitte, nello stesso modo che gli altri effetti arrenati.

Quindi un terzo di questi pesci deve appartenere a colui che gli ha trovati, e gli altri due terzi al Re, a tenore dell'art. 29 del tit. de' naufragi, *avanzi del naufragio e arrenamento*. (M. GUYOT.) *

[[V. gli articoli *Occupazione e Pesca*, §. 2.]]

BALI DELLE SIGNORIE — BAILLI SEIGNEURIAL. — È questo il titolo che comunemente portano i capi delle giustizie signorili.

I. Nell'interno del regno, i *Bali* delle signorie son giudici propriamente detti. Ma ne' Paesi Bassi non sono, che *conjureurs*, fuorchè nell'Hainaut ove essi riuniscono a questa qualità, ch'esercitano nelle materie feudali, quella di giudici negli affari personali. V. *Conjure*.

II. Tutt'i capi delle giustizie signorili possono assumere il titolo di *Bali*?

La consuetudine del Nivernese, cap. 1, art. 24, decide per la negativa: « Un signore, essa dice, non può avere un *Bali*, se non abbia il diritto di castellania o non abbia goduto di tal diritto per un tempo, e con mezzi sufficienti ad acquistarlo ». Coquille, su questa consuetudine, fa vedere che per antico

BALLI DELLE SIGNORIE.

no del regno, come chi ha diritto di castellanìa, ha diritto di giurisdizione nel territorio, per conoscere delle cause di appello, e per conseguenza ha diritto di baliaggio. Il che al certo fece dire a de Lalande, nella sua prefazione sulla consuetudine d'Orleans, pag. 12, che la parola *Bali* significa propriamente giudice di appello, tutto che di alcune cose conosca in prima istanza.

« Bisogna conchiudere da ciò (dice Bouhier sulla consuetudine di Borgogna, cap. 53, n. 6), che nessun giudice signorile abbia diritto di assumere questa qualità, a meno che non abbia diritto di giurisdizione ». Ciò merita di essere spiegato.

La parola *Bali* deriva dal latino *Bajulus*, che significa *custode, protettore*; ed il termine *Baliaggio*, o, come dicevano i nostri antichi pratici, *Baillic*, è sinonimo di protezione. Quindi un *Bali* non è un giudice semplice, ma, per avvalersi della espressione di Loyseau (*delle signorie*, cap. 8, n. 29), un giudice di protezione.

Ecco come si stabilirono queste giurisdizioni:

I duchi ed i conti, che anticamente amministravano la giustizia nelle provincie, avevan due specie di udienze nel loro territorio, una si chiamava *ordinaria*, e che facevan tenere da' loro visconti, preposti, vicarii o castellani; l'altra che essi chiamavano *assise*, e che tenevano in persona ad oggetto di giudicar le cause le più importanti, segnatamente quelle di coloro che avevan presi sotto la loro custodia.

Insensibilmente si stancarono di tenere le loro assise in persona. Essi vi si fecero rimpiazzare dagli uffiziali che denominarono *Baili*, sia perchè davan loro queste udienze in custodia, sia perchè con ciò gli stabilivano protettori de' loro sudditi, e principalmente di coloro che avevan presi sotto la loro tutela e salvaguardia, per francarli dall'oppressione de' giudici ordinarii.

Segue da ciò, dice Loyseau (*ivi*, n. 31), che l'udienza ordinaria, e quella delle *assise*, non erano in principio che una medesima giustizia appartenente allo stesso signore, tenuta però da uffiziali diversi. Il perchè anche oggi, quantunque la giustizia ordinaria e quella de' *Baili*, mentre tengono le *assise*, sia interamente separate, non si lascia, durante la tenuta delle *assise*, di sospendere interamente tutte le funzioni della giustizia ordinaria, e le cause che vi si trovano in istato di esser decise, posson esserlo dal *Bali*.

I visconti e i castellani avendo usurpato a' duchi ed a' conti il dominio delle loro signorie, come questi avevan usurpato al Re la proprietà de' loro governi, gl'imitarono nell'amministrazione della giustizia; al pari di loro, essi crearono de' preposti o giudici ordinarii, e stabilirono, come quelli, de' *Baili* per sorvegliarli.

Da ciò, dice Loyseau (*ivi*, n. 33), è avvenuto che in molti luoghi vi furon due *Baliaggi*, uno dei quali era subordinato all'altro, poichè quello del visconte, del barone o del castellano, dipendeva da quello del duca o del conte. È perciò che nelle antiche ordinanze, e specialmente in quelle che son rapportate nel vecchio stile del parlamento, titolo *de officio Ballivorum*, spesso si fa menzione dei *baili* di due baliaggi, *utriusque Balliviae*, e l'art. 7 del medesimo titolo dichiara, che *Baillivus superiores, Baillivos improbos in suo non sustinebunt errore*. Il cap. 4 dell'antico diritto consuetudinario di Normandia sparge su di ciò gran lume.

Da tutto questo, Loyseau conchiude « che i semplici alti giustizieri non debbono nominare i loro giudici *Baili*: ma (egli aggiunge) siccome i signori delle semplici giustizie non hanno alcun titolo di dignità, nè hanno altro nome che di signori giustizieri, così i loro giudici non dovrebbero avere altro titolo, che di giudici o custodi delle giustizie, essendo il baliaggio un grado di giurisdizione signorile, dicono la consuetudine di Normandia ed altri antichi libri; cioè, più alta e più onorevole della semplice giustizia, come è dichiarato nel gran libro delle leggi municipali, lib. 4, cap. 5, in questi termini: *Colui che ha l'onnimoda giurisdizione (1), se chiamasi Bali, ciò non è che un nome escogitato senza ragione, nè può tener per ciò assise, nè avere giurisdizione, poichè egli non è che un primo giudice assai di giudicare in prima istanza* ».

Vi sono delle consuetudini, che hanno adottato l'errore contro di cui qui si scaglia Loyseau, e nelle quali basta di esser alto giustiziere per avere un *bali*. Quella del Cambrese, tit. 22, art. 1, stabilisce che « tutti i signori che han signoria, *bali*, corte, uomini di feudo . . . hanno intera giurisdizione sulle loro signorie, alta, media e bassa ». L'articolo 75 del tit. 1 della stessa consuetudine dichiara che « il vassallo, il quale ha signoria, può prendere a prestito dal signore o *bali* da cui tiene il suo feudo, uomini del feudo del signore, per fare *vest e devest* col *Bali* di detto vassallo, tener udienza, tanto nel civile che nel criminale, e compiere ogni altro dovere ». Questi testi suppongono ad evidenza che non è necessario aver diritto di giurisdizione per tener un *Bali*.

Le carte generali dell'Hainaut vanno più lungi: esse decidono, cap. 130, art. 3, che un signore il quale ha la media giustizia possa tener corte e tribunale di udienza in materia reale nel petitorio col *bali* ed uomo di feudo.

[[III. I *Baili* signorili furono aboliti colle giustizie signorili, in virtù delle leggi de' 4 agosto 1789, 7 settembre 1790 e 13 aprile 1791.]]

(1) Cioè alta, media e bassa.